

**Luogo e data .....**

**Al Dirigente Scolastico / Direttore / Rettore**

**Dell'istituto .....**

**Egregio Prof. ....**

**Inviata a mezzo pec o raccomandata A/R**

**Oggetto: invito formale a non procedere alle limitazioni di cui al DL n. 111 del 6 agosto 2021 – violazione di legge, con riserva di azione legale.**

La recente introduzione del DL 111 del 6 agosto 2021, non ancora convertito in legge, paventa impropri ed abusivi controlli del personale scolastico e del comparto istruzione in generale al fine di indurre tutta l'utenza ad esibire il cosiddetto "green pass" all'ingresso dell'istituto, anche semplicemente per accedervi a fini didattici o per effettuare le proprie attività di docenza o comunque lavorative.

**In considerazione di ciò e in via preventiva ad ogni effetto di legge, La invito formalmente a considerare quanto segue:**

- l'art. 3 della Costituzione, che vieta le discriminazioni anche per "**condizioni personali e sociali**", considerando compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscano "**l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese**";
- l'art. 16 della Costituzione, che prevede solo "**in via generale**" le limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di sanità o di sicurezza;
- l'art. 32 della Costituzione, che "**garantisce cure gratuite agli indigenti**" affermando che la legge "**non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana**", anche nel caso in cui imponga un trattamento sanitario obbligatorio;
- la Risoluzione 2361 del 2021 del Consiglio d'Europa, che all'art. 7.3.1. stabilisce "**nessuno deve essere politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desiderano farlo da soli**" e all'art. 7.3.2. raccomanda di "**garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato**, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere stato vaccinato";
- il Regolamento U.E. 953/2021, n. 36: che afferma:

“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.

Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione...(omissis) Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.

Inoltre, va considerato che:

- il Regolamento U.E. 953/2021, n. 10, che vieta la conservazione dei dati personali contenuti nel “certificato verde” da parte di coloro che sono autorizzati ad effettuare i controlli;
- il dirigente scolastico è incompetente per procedere ad una sospensione del lavoratore per un periodo superiore a dieci giorni;
- è necessaria una specifica autorizzazione del Ministero della Sanità per il trattamento dei dati sanitari.

Tutto ciò evidenziato, Le raffiguro inoltre che:

- l'art. 9 ter che il DL 111 del 6 agosto 2021 aggiunge al DL 22 aprile 2021 al punto 1 costituisce una indebita pressione psicologica al fine di sottoporre il personale scolastico ad un obbligo di vaccinazione inesigibile, costringendo in caso contrario alla sottoposizione a tamponi invasivi ed altrettanto illegittimi ogni 48 ore (a pagamento), oppure ad esibire la certificazione dell'avvenuta guarigione (valida per sei mesi);
- è illegittima la richiesta dell'esibizione del “certificato verde” per il personale scolastico, in quanto sono riconfermate le misure preventive anti-Covid 19 (mascherina, distanziamento e misurazione della temperatura);
- è una forzatura giuridica ed illegittima il considerare la mancata esibizione del “certificato verde” come “assenza ingiustificata”, in quanto tale ipotesi si verificherebbe, al contrario, in presenza del lavoratore sul posto di lavoro;
- il DL 111 6 agosto 2021, al punto 2 dell'art. 9 ter attua una grave discriminazione per i lavoratori che non esibiscano il suddetto certificato, prevedendo la sospensione dal rapporto di lavoro entro cinque giorni e la relativa decurtazione dello stipendio per tutto il periodo dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, data nella quale termina lo “stato di emergenza”;
- il suddetto decreto legge 111, 6 agosto 2021 non chiarisce alcunchè in merito alla sospensione lavorativa tanto che le delucidazioni sono al momento contenute soltanto in una “nota tecnica” del MIUR che senza aver alcun valore di legge o precisazioni stabilisce “sanzioni amministrative pecuniarie” per la violazione dell'obbligo del possesso/esibizione del green pass, sanzioni che dovrebbero essere comminate dai dirigenti scolastici e che –

sempre stando alla nota tecnica – si andrebbero a sommare alla sanzione che incide sul rapporto di lavoro.

- tali decisioni ricattatorie e comunque vessatorie, sono da considerare “pressioni indebite”, in quanto hanno il fine di convincere il lavoratore o chiunque ne sia destinatario, in maniera da instaurare un “obbligo di fatto” a sottoporsi alla cosiddetta “vaccinazione”;
- è incongruente e contraddittoria la condizione preliminare di firmare il “consenso informato” al fine di non assumersi responsabilità per eventuali reazioni avverse in seguito all’assunzione di un vaccino;
- l’obbligo del datore di lavoro è riferito esclusivamente alle misure di contenimento del virus Covid-19 confermate ed attuate da oltre un anno (distanziamento, mascherina, misurazione della temperatura).

### **Tutto ciò premesso e ritenuto**

#### **La invito formalmente**

- a non impedire e a non ostacolare, in qualsiasi maniera, l’entrata nell’Istituto / Scuola / Università al sottoscritto docente / studente presso di esso e a non creare ostacoli allo svolgimento regolare delle attività didattiche e complementari alla didattica, che comporrebbero interruzioni o turbative del servizio pubblico offerto;
- a non chiedere al sottoscritto docente / studente l’esibizione di un pass denominato “certificato verde”, perché ciò non eviterebbe in alcun modo la diffusione del contagio dal virus Sars Cov 2 perché, come oramai noto, anche i vaccinati possono diffonderlo e a non creare, quindi, discriminazioni tra personale vaccinato e non vaccinato;
- ove volesse veramente tutelare la salute pubblica, dovrebbe, caso mai, richiedere, a tutti – e non solo ai non vaccinati – un test molecolare dal quale risulti la non positività al virus; ma, in realtà, anche questa misura eviterebbe sì la discriminazione ingiusta tra docenti / studenti ma introdurrebbe un principio malsano ed antiggiuridico secondo il quale si dovrebbe presumere una malattia in tutti i cittadini, ponendo a carico di questi, l’onere abusivo di dover dimostrare di essere sani;
- a non delegare ad altri soggetti le predette funzioni per le ragioni suesposte;
- a non conservare i dati personali del sottoscritto sprovvisto del “certificato verde”, a norma dell’art. 10 del Regolamento U.E. 953/2021;
- a non applicare sanzioni illegittime;
- a non effettuare pressioni di qualsiasi tipo in ordine al tentativo di convincere chiunque a fare la vaccinazione, che deve essere una libera scelta, potendosi configurare, in caso contrario, anche un’ipotesi di abuso d’ufficio.

Ciò al fine di evitare spiacevoli azioni giudiziarie.

Con osservanza.

**Data**

**Firma**